

Repertorio n.40136

Raccolta n.16320

VERBALE

DELLA RIUNIONE DEI COSTITUENTI LA

"CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA DELLA REGIONE VENETO"

in sigla "C.E.A.V."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore diciotto e dieci.

16 ottobre 2013

In Venezia-Mestre, Calle del Sale n.2.

Innanzi a me dottor ERNESTO MARCIANO, Notaio residente in Noale, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo il comparente richiesto la loro presenza,

è presente il signor

- Piva Virginio, nato a Vicenza (VI) il giorno 1 maggio 1956, domiciliato per la carica ove appresso.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale della deliberazione che andranno ad assumere i costituenti della:

"CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA DELLA REGIONE VENETO", in sigla "C.E.A.V.", con sede in Venezia-Marghera (VE), Via F.lli Bandiera n.35, codice fiscale 94009780274;

di cui assume la presidenza per designazione dei presenti, indi

dà atto:

- che sono presenti in proprio i cinque costituenti la Cassa, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", esonerato me Notaio dal darne lettura;

- che i cinque costituenti la Cassa hanno approvato la fusione con le seguenti delibere:

a) per la Federazione Regionale dell'Artigianato e delle Imprese del Veneto, denominata "CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO", con delibera del Comitato Direttivo del 5 giugno 2013;

b) per la Federazione Regionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa del Veneto, denominata "FEDERVENETO IMPRESE" e, in quanto aderente a Casartigiani, denominata "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE", con delibera della Giunta Regionale del 29 luglio 2013;

c) per la Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno FILLEA - CGIL del Veneto, con delibera del Comitato Direttivo del 29 luglio 2013;

d) per la Federazione Sindacale Regionale - FILCA CISL del Veneto, con delibera del Consiglio Generale del 3 giugno 2013;

e) per la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL UIL VENETO, con delibera del Consiglio Regionale del 6 giugno 2013;

- che è presente il Presidente della Cassa in persona di esso comparente;

REGISTRATO A:
VENEZIA 2
il 22/10/2013
al n. 9899 / 1T
con € 491,00

TRASCritto A:
VENEZIA
il 22/10/2013
al Reg. Gen. n. 27838
al Reg. Part. n. 19266
con € 258,00

- che sono presenti in rappresentanza delle parti costituenti ed autorizzati al presente atto :

GIUSEPPE SBALCHIERO in rappresentanza di CONFARTIFIGIANATO IMPRESE VENETO;

FRANCO STORER in rappresentanza di CASARTIGIANI VENETO;

LEONARDO ZUCCHINI in rappresentanza di FILLEA - CGIL DEL VENETO;

FEDERICO SALVATORE in rappresentanza di FILCA CISL DEL VENETO;

VALERIO FRANCESCHINI in rappresentanza di FENEAL UIL DEL VENETO;

- che il Consiglio di Amministrazione ha già provveduto ad esprimere il proprio parere favorevole alla fusione con delibera del 30 settembre 2013;

- che il Collegio Sindacale è informato della riunione e non si è opposto alla stessa;

- che quindi l'odierna riunione è regolarmente costituita e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Progetto di Fusione che prevede l'incorporazione della "**CASSA EDILE VENETA ARTIGIANA**", in sigla "**C.E.V.A.**" (Ente Incorporando), nella "**CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA DELLA REGIONE VENETO**", in sigla "**C.E.A.V.**", (Ente Incorporante) con allegato nuovo statuto dell'incorporante;

2) modifica della denominazione dell'Ente incorporante in "**EDILCASSA VENETO**".

Aprendo la seduta

prende la parola il Presidente il quale, iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, espone i motivi che rendono opportuno deliberare l'unificazione delle Casse Edili Artigiane del Veneto. In particolare il Presidente fa riferimento alle motivazioni espresse nel progetto di fusione, unico per gli Enti partecipanti, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", esonerato me Notaio dal darne lettura.

Il Presidente, inoltre, dà atto che, onde poter addivenire ad una regolare delibera di fusione, sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:

a) predisposizione del progetto di fusione da parte dei Consigli di Presidenza, Organi Amministrativi degli Enti interessati alla fusione stessa, con riferimento, per quanto applicabile, a quanto previsto dall'art.2501 ter C.C.;

b) espressione da parte dei Consigli di Amministrazione dei due Enti partecipanti alla fusione, come disposto dall'art.26 dei rispettivi statuti, del loro parere favorevole con riunioni tenutesi il 30 settembre 2013 copia dei verbali si allega al presente atto sub "C" e "D" ivi compreso il parere favorevole alla deroga di tutti gli ordinari termini della quale le Parti Costituenti volessero eventualmente avvalersi;

- c) espressione da parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa del parere favorevole al cambio di denominazione da CEAV in EDILCASSA VENETO con effetto dalla presente delibera;
- d) pubblicazione del progetto di fusione e dello statuto dell'Ente Incorporante nel sito internet di ciascuna Cassa in data 1/10/2013, con deposito dello stesso in sede.

Il Presidente, infine, dà atto che:

- a) le funzioni e gli scopi perseguiti dagli Enti partecipanti alla fusione sono i medesimi;
- b) non si è provveduto a stabilire un rapporto di cambio in quanto:
 - la fusione non comporta assegnazioni di quote dell'Ente incorporante, non essendo gli Enti che partecipano all'operazione dotati di capitale sociale;
 - l'Ente incorporante, così come l'Ente incorporato, non ha scopo di lucro e pertanto non distribuisce utili;
 - non sussiste a favore degli associati diritto ad attribuzioni patrimoniali di qualsiasi genere in eventuale ipotesi di scioglimento della Associazione di appartenenza, in quanto i beni costituenti il patrimonio della stessa andrebbero devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- c) non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di associati o di altri soggetti, come non è previsto alcun vantaggio a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione;
- d) non è stata redatta la relazione degli Organi Amministrativi degli Enti partecipanti alla fusione in quanto gli aventi diritto hanno già espresso, ex art.2501 quinquies, ultimo comma, C.C., la loro rinuncia a tale relazione;
- e) ai sensi del comma 3° dell'art. 2501 quater del C.C., non è stata predisposta, ai fini della progettata fusione, la situazione patrimoniale degli Enti partecipanti alla fusione;
- f) lo Statuto dell'Ente incorporante subirà una modifica in conseguenza della deliberanda fusione, anche in quanto cambierà la propria denominazione in "EDILCASSA VENETO" con effetto dalla data odierna.

Udita la relazione del Presidente, con il voto unanime dei presenti,

viene deliberato quanto segue

- 1) di approvare il progetto di fusione, allegato al presente verbale sub. "A", tra l'Ente incorporante "**CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA DELLA REGIONE VENETO**", in sigla "C.E.A.V.", con sede in Venezia-Marghera (VE), Via F.lli Bandiera n.35, codice fiscale 94009780274 e l'Ente incorporato "**CASSA EDILE VENETA ARTIGIANA**", in sigla "C.E.V.A.", con sede in Venezia-Marghera (VE), Via della Pila n.3, codice fiscale 90016340276, con espressa rinuncia a tutti gli ordinari termini di tempo (30

giorni) previsti per queste operazioni;

2) di dare atto che la fusione sarà attuata secondo il relativo progetto di cui sopra e che l'Ente Incorporante adotterà lo statuto allegato al progetto a partire da quando assumerà efficacia la fusione, e cioè dalla pubblicazione dell'atto di fusione sul sito internet dell'ente incorporante;

3) di dare atto che in dipendenza della fusione, l'Ente incorporante **"CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA DELLA REGIONE VENETO"**, in sigla "C.E.A.V.", subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'Ente incorporato **"CASSA EDILE VENETA ARTIGIANA"**, in sigla "C.E.V.A.", con la conseguenza che l'incorporante assumerà a partire dalla data di efficacia della fusione tutti i diritti, le ragioni, le azioni, le attività, le passività, le obbligazioni e gli impegni dell'Ente incorporando, assumendo in particolare l'obbligazione di provvedere all'adempimento di tutte le passività alle scadenze e condizioni convenute;

4) di dare atto che, ai fini contabili e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter n. 6, Codice Civile, le operazioni dell'Ente incorporando saranno imputate al bilancio della incorporante retroattivamente a decorrere dal giorno 1 ottobre precedente più prossimo alla data di pubblicazione dell'atto di fusione sul sito Web dell'incorporante.

5) di dare atto che non sussiste rapporto di cambio in forza di quanto già chiarito nell'allegato progetto di fusione;

6) di dare atto che non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di associati o di altri soggetti, come non è previsto alcun vantaggio a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione;

7) di attribuire al componente pieni poteri per dare esecuzione alla fusione, compresi quelli di elencare tutti i beni immobili e mobili registrati facenti capo all'Ente incorporando e che diverranno di pertinenza dell'Ente incorporante, anche se qui non indicati, compresi quelli di prestare gli opportuni consensi e di fare quant'altro necessario o semplicemente utile;

8) di modificare la denominazione dell'Ente incorporante **"CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA DELLA REGIONE VENETO"**, in sigla "C.E.A.V.", in **"EDILCASSA VENETO"**, con effetto dalla data odierna;

9) di dare atto che lo statuto aggiornato dell'Ente incorporante trovasi già allegato al progetto di fusione, sopra allegato al presente atto sotto la lettera "B" e che entrerà in vigore a partire da quando decorreranno gli effetti della fusione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore diciotto e trenta.

Ai fini della trascrizione e della voltura del presente verba-

le si precisa che la **"CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA DELLA REGIONE VENETO"**, in sigla "C.E.A.V." è proprietaria dell'immobile in Comune di Venezia (VE), a Marghera, in via Fratelli Bandiera n.35, così censito

in Catasto Fabbricati
Comune di Venezia - Sezione di VENEZIA
Sezione Urbana VE - Foglio 3

MAPPALE 132/8 - via Fratelli Bandiera n.35 - P. T - Z.C. 5 - Cat. A/10 - Cl. 3 - vani 20 - R.C. Euro 5.188,33.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della **"CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA DELLA REGIONE VENETO"**, in sigla "C.E.A.V.", ora **"EDILCASSA VENETO"**.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Atto

- scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno
- su pagine nove di fogli tre
- e da me letto al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore diciannove e cinque.


F.to Virginio Piva

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S.


ALLEGATO "A" AL N. 16320 DI RACCOLTA

FOGLIO PRESENZE DELLA RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 2013


a) per la Federazione Regionale dell'Artigianato e delle Imprese del Veneto, denominata "CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO";



b) per la Federazione Regionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa del Veneto, denominata "FEDERVENETO IM-PRESE" e, in quanto aderente a Casartigiani, denominata "CA-SARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE";




c) per la Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno FILLEA - CGIL del Veneto;



d) per la Federazione Sindacale Regionale - FILCA CISL del Veneto;



e) per la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL UIL VENETO;









ALLEGATO "B" AL N. 16320 DI RACCOLTA

CEAV Cassa Edile Artigiana Veneta
con sede in Venezia-Marghera - Via F.lli Bandiera n. 35
codice fiscale N. 97009780274

CEVA Cassa Edile Veneta Artigiana
con sede in Venezia-Marghera - Via della Pila n. 3/A
codice fiscale N. 90016340276

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
EX ART. 2501-TER CODICE CIVILE

o o o

Gli organi amministrativi di "CEVA Cassa Edile Veneta Artigiana" (qui di seguito anche "Ente Incorporando") e di "CEAV Cassa Edile Artigiana Veneta" (qui di seguito anche "Ente Incorporante") hanno redatto e predisposto il seguente Progetto di fusione per incorporazione della "CEVA" nella "CEAV".


Alla progettata operazione di fusione, quando compatibili, vengono applicate le disposizioni del Codice Civile, e pertanto il presente progetto è stato redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile.

Il Progetto di fusione si inquadra nel più ampio contesto di riorganizzazione del sistema delle Casse Edili del Veneto con l'obiettivo di unificare ed integrare i processi decisionali, di ottenere maggiore flessibilità ed efficienza nell'utilizzo/impiego delle risorse e di creare un'unica organizzazione in grado di assumere con maggiore incisività e rapidità le decisioni, senza trascurare la riduzione degli adempimenti amministrativo-contabili e quindi dei relativi costi conseguente all'accorpamento delle strutture contabili e di governance.

o o o



1



1) SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ente Incorporante:

"CEAV Cassa Edile Artigiana Veneta", con sede in Venezia-Marghera, Via F.lli Bandiera n. 35, codice fiscale N. 97009780274. Nelle more della procedura di fusione tale Ente assumerà la seguente nuova denominazione "EDILCASSA VENETO" .

Trattasi di Ente associativo non commerciale non riconosciuto, privo di personalità giuridica e di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ente Incorporando:

"CEVA Cassa Edile Veneta Artigiana", con sede in Venezia-Marghera, Via della Pila n. 3/A, codice fiscale 90016340276.

Trattasi di Ente associativo non commerciale non riconosciuto, privo di personalità giuridica e di iscrizione al Registro delle Imprese.

o o o

2) STATUTO DEL SOGGETTO INCORPORANTE

In occasione dell'approvazione del presente Progetto di fusione il Consiglio di Amministrazione dell'Ente incorporante sarà chiamato ad approvare, con effetto dalla data di efficacia della fusione, il nuovo testo di statuto che viene allegato al presente Progetto sotto la lettera "A".

o o o



3) RAPPORTO DI CAMBIO - 4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELL'INCORPORANTE - 5) DATA DALLA QUALE LE QUOTE DELL'INCORPORANTE PARTECIPANO AGLI UTILI

La fusione non comporta assegnazione di quote dell'Ente incorporante non essendo gli enti che partecipano all'operazione dotati di capitale sociale; pertanto non vi è la necessità di determinare il rapporto di concambio delle quote, Non vi saranno nemmeno conguagli in denaro e/o altre modalità di assegnazione di quote.

L'Ente incorporante, così come l'Ente incorporato, non avrà scopo di lucro e pertanto non distribuirà utili.

o o o

6) DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Ai fini civilistici, la data di decorrenza degli effetti della fusione, trattandosi di enti che non risultano iscritti al Registro delle Imprese, sarà quella della pubblicazione - dopo averne provveduto alla registrazione all'Agenzia delle Entrate - dell'atto notarile di fusione sul sito web dell'Ente incorporante.

Ai fini contabili e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, n.6, Codice Civile, le operazioni dell'Ente Incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente Incorporante retroattivamente a decorrere dal giorno 1° ottobre precedente più prossimo alla data di pubblicazione - di cui al precedente comma - dell'atto di fusione sul sito web dell'Incorporante.

o o o

7) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non esistono particolari categorie di soci in alcuno degli enti partecipanti alla fusione.

o o o

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

o o o



9) SITUAZIONE PATRIMONIALE E RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del 3° comma dell'art. 2501-quater del Codice Civile, non viene predisposta, ai fini della progettata fusione, la situazione patrimoniale degli enti partecipanti all'operazione. Le rispettive situazioni patrimoniali verranno comunque redatte, con riferimento alla data del 30 settembre precedente più prossimo alla data di effetto della fusione, al solo scopo di evidenziare il reale patrimonio degli Enti stessi.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, non viene predisposta, ai fini della progettata fusione, la relazione dei Consigli di Presidenza che giustifichi l'operazione di fusione sotto il profilo giuridico ed economico.

Si fa presente, allo scopo, che gli enti partecipanti all'operazione non hanno emesso strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto ai loro possessori.

* * * * *

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione e allo statuto allegato che fossero richieste dalle competenti Autorità.

o o o

Venezia-Marghera, _____

CEAV Cassa Edile Artigiana Veneta

Il Presidente
(Piva Virginio)

CEVA Cassa Edile Veneta Artigiana

Il Presidente
(Strumendo Roberto)

Allegato:

Nuovo statuto dell'Ente incorporante "EDILCASSA VENETO"

STATUTO EDILCASSA VENETO

Art. 1 – Costituzione

Per iniziativa della Confartigianato Imprese Veneto, della CASARTIGIANI del Veneto, della CNA Veneto (di seguito Associazioni Datoriali) e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Fe.N.E.A.L. – U.I.L. Veneto, F.I.L.C.A.–C.I.S.L. Veneto, F.I.L.L.E.A.–C.G.I.L. Veneto, (di seguito Organizzazioni Sindacali) viene istituita l'EDILCASSA VENETO (di seguito anche solo Edilcassa).

Le norme di costituzione, quelle statutarie nonché l'organizzazione dell'Edilcassa Veneto sono stabilite dalla contrattazione collettiva di settore nazionale e territoriale.

Edilcassa Veneto è lo strumento per l'attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le parti costituenti. Edilcassa Veneto è parte del sistema paritetico di categoria, basato sul principio di bilateralità e pariteticità tra la rappresentanza delle imprese e quella dei lavoratori dipendenti.

Art. 2 – Sede – Durata – Funzione

L'Edilcassa Veneto ha sede in Marghera – Venezia via A. Volta, 38.

Essa adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, a favore delle imprese e dei dipendenti delle imprese edili aderenti che sotto qualsiasi ragione sociale esercitano l'attività dell'edilizia ed affini per le quali, a norma dei C.C.N.L., vige l'obbligo di iscrizione, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6.

La durata dell'Edilcassa è prevista fino al 31 dicembre 2049.

Art. 3 – Rappresentanza e domicilio legale

La rappresentanza legale dell'Edilcassa Veneto spetta al Presidente del CdA.


Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in relazione all'attività dell'Edilcassa stessa, è competente il Foro di Venezia.

Tutte le imprese, gli altri soggetti di cui all'art. 6, i lavoratori iscritti ed assistiti eleggono il proprio domicilio presso la sede dell' Edilcassa per servizi e funzioni da questa svolti.

Art. 4 – Scopi/Finalità

L' Edilcassa ha i seguenti scopi:

- erogare ai lavoratori ed alle imprese aventi diritto, le assistenze economiche e le prestazioni determinate dai contratti collettivi di settore;
- svolgere ogni forma di assistenza e informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortuni, maternità, diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;
- riscuotere, amministrare e distribuire le quote sindacali e di adesione contrattate degli associati ed iscritti che saranno determinate dalla contrattazione nazionale e territoriale;



- d) riscuotere ed utilizzare i contributi per il funzionamento, prestazioni ed assistenza che le sono attribuiti dai contratti collettivi di settore;
- e) riscuotere, amministrare e liquidare periodicamente agli aventi diritto le percentuali del trattamento economico retributivo secondo quanto previsto dai contratti collettivi di settore;

L'Edilcassa Veneto potrà infine svolgere, in via straordinaria e compatibilmente con le proprie possibilità e strutture, ogni altro compito che le fosse demandato dalle parti costituenti.

L'Edilcassa Veneto non ha fini di lucro.

Art. 5 – Iscritti

Sono iscritti alla Edilcassa Veneto, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente statuto, le imprese, gli operai, gli apprendisti e gli impiegati i cui rapporti siano regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati tra le Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1 del presente statuto.

L'Edilcassa Veneto adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa.

Art. 6 – Servizi volontari

L'Edilcassa Veneto adempie altresì alle funzioni stabilite dai contratti collettivi regionali in favore dei titolari, soci e collaboratori familiari di imprese edili ed affini senza dipendenti, che richiedono servizi volontari predisposti dall' Edilcassa.

La relativa contribuzione è stabilita dai contratti collettivi regionali.

Art. 7 – Versamento contributi

Il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti per le finalità di cui al precedente art. 4, viene effettuato nelle misure e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di settore.

Al versamento delle quote del contributo a carico dei lavoratori dipendenti provvedono le imprese mediante trattenuta sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui al comma precedente, l'Edilcassa potrà adottare, nell'ambito della Legge e della contrattazione collettiva di settore vigente, i provvedimenti del caso che verranno decisi di volta in volta dal CdA.

Art. 8 – Organi statutari

Sono organi dell' Edilcassa Veneto:

1. l' Assemblea dei Rappresentanti delle Parti Costituenti;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Vice – Presidente;
5. il Collegio Sindacale;

Art. 9 – Assemblea dei Rappresentanti delle Parti Costituenti

L'Edilcassa Veneto è retta dall'Assemblea composta da n. 36 membri in rappresentanza delle Parti Costituenti, nominati secondo quanto stabilito da accordi tra le parti di cui all'art. 1 in misura paritaria tra rappresentanti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali.

L'Assemblea nella sua riunione di insediamento nomina il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Durata dell'incarico

I membri dell' Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. E' altresì data facoltà alle Associazioni che hanno provveduto alla nomina di ciascun consigliere di provvedere alla sua sostituzione anche prima della scadenza del mandato.

I membri dell'Assemblea nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 11 – Indennità agli amministratori

Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione possono essere corrisposti rimborsi spese a piè di lista, a seguito di missioni per svolgere il loro ruolo istituzionale, secondo criteri definiti dall'Assemblea.

Art. 12 – Compiti dell' Assemblea

Spetta all' Assemblea:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il Collegio Sindacale;
- c) approvare i Bilanci preventivi e consuntivi;
- d) approvare il Regolamento interno;
- e) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell'Edilcassa Veneto ed in particolar modo su quello riguardante la riscossione delle contribuzioni e l'erogazione delle prestazioni come previsto dal Regolamento;
- f) decidere sui criteri generali per l'impiego dei fondi dell'Edilcassa Veneto a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

- g) contrarre e concedere mutui, costituire riserve ordinarie, accordare pegni e ipoteche, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel Gran Libro del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere tramite arbitri e/o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti e recederne, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere o costruire immobili;
- h) decidere l'eventuale nomina del revisore contabile.

Art. 13 – Convocazioni dell' Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio dell'esercizio precedente.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri dell' Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione dell' Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il direttore dell'Edilcassa Veneto assiste alle riunioni dell'Assemblea dietro invito della stessa ed adempie alle funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Art. 14 – Deliberazioni

Ciascun membro dell' Assemblea ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni dell' Assemblea è necessaria la presenza dei 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Ove per effetto delle disposizioni di cui sopra, la delibera sull'argomento all'ordine del giorno non possa essere presa, la decisione verrà rinviata alla successiva riunione dell' Assemblea.


Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti stipulanti di cui all'art. 1.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall' Assemblea dei Soci è composto da n. 6 membri di cui:

- tre membri tra i componenti dell'Assemblea dei Soci, designati dalle Associazioni Datoriali;
- tre membri tra i componenti dell'Assemblea dei Soci, designati dalle Organizzazioni Sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento nomina, al suo interno, il Presidente nella persona di un rappresentante designato dalle Associazioni Datoriali ed il Vice-Presidente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali.



Art. 16 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente dell'Edilcassa Veneto ai sensi dell'art. 15;
- b) nominare il Vice – Presidente dell'Edilcassa Veneto ai sensi dell'art. 15;
- c) nominare il Direttore dell'Edilcassa Veneto;
- d) promuovere i provvedimenti amministrativi giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell'Edilcassa Veneto;
- e) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'Edilcassa Veneto e delle relative note esplicative;
- f) predisporre il Regolamento interno dell'Edilcassa Veneto;
- g) assumere e licenziare il personale dell'Edilcassa Veneto fissandone il relativo trattamento economico;
- h) conoscere e dirimere i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori in merito alla erogazione delle prestazioni, assistenze e provvidenze.

In particolari situazioni di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può assumere decisioni che tuttavia dovranno essere ratificate dall'Assemblea entro il più breve tempo possibile. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.

Art. 17 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario o ne facciano richiesta almeno 3 suoi componenti; la convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione, del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza documentata le convocazioni possono essere effettuate per via breve 2 giorni prima.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno 4 consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Collegio Sindacale e, di norma, anche il Direttore dell'Edilcassa che, quando presente, provvederà a redigere i relativi verbali.

Le deliberazioni sono prese:

- a) a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso di composizione paritetica dei rappresentanti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) all'unanimità qualora i presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti, datori di lavoro e lavoratori; tale unanimità deve essere richiesta da un consigliere nel corso della seduta in questione.

Ove per effetto delle disposizioni di cui alla lettera a) e b) che precedono, la delibera sull'argomento all'ordine del giorno non possa essere presa, la decisione verrà rinviata alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti costituenti di cui all'art. 1.



Art. 18 – Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, e può essere riconfermato per un secondo mandato, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 10, oppure di dimissioni.

Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta:

- a) rappresentare l'Edilcassa Veneto di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- c) promuovere, di concerto con il Vice – Presidente, le convocazioni dell' Assemblée dei rappresentanti delle Parti costituenti e del Consiglio di Amministrazione e presiedere le adunanze;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni dell' Assemblée e del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercitare tutti i poteri che gli competono per essere il rappresentante legale dell'Edilcassa Veneto;
- f) nominare il verbalizzante in assenza del direttore.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice – Presidente.

Art. 19 – Vice – Presidente

Il Vice – Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 10 oppure di dimissioni.

Spetta al Vice – Presidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto;
- b) coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- c) sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

Art. 20 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da n. 5 membri effettivi e 2 supplenti designati:

- 3 dalle Associazioni datoriali (di cui 2 effettivi ed 1 supplente);
- 3 dalle Organizzazioni Sindacali (di cui 2 effettivi ed 1 supplente);
- 1 di comune accordo tra le parti che assume la carica di Presidente, iscritto agli albi professionali e/o all'Albo dei Revisori Legali.


I membri del Collegio Sindacale durano in carica due anni, sono rieleggibili.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi del collegio comporta la decadenza dell'intero organo di controllo; in tal caso si procederà alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Al momento della loro nomina l'Assemblea fissa il loro compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Al Collegio Sindacale sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza e sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento dell'Edilcassa Veneto;
- vigilare sull'osservanza delle leggi di riferimento;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Edilcassa Veneto;

A handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized cursive 'G' followed by a circle containing the number '13'. There is also a small circle containing the number '6' at the bottom right of the page.

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea e riferire alla stessa le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
- partecipare alle riunioni del C.d.A.

Sono compiti altresì del Collegio Sindacale, salvo che la funzione di revisione contabile non venga attribuita ad una Società di Revisione o ad un Revisore Unico:

1. procedere alla verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprimere con apposita relazione un giudizio sul progetto di bilancio consuntivo di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale si riunisce trimestralmente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. Tutte le riunioni e gli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro verbale del Collegio Sindacale.

Art. 21 – Direttore

La struttura dell'Edilcassa Veneto è gestita da un Direttore nominato, sulla base di criteri di professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari e risponde del suo operato al CdA.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale dell'Edilcassa;
- b) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi;
- c) partecipa, di norma in qualità di segretario, alle riunioni del C.d.A. e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente e Vice - Presidente.
- d) istruisce e sigla, assumendone la responsabilità, le certificazioni di regolarità contributiva (DURC), la cui firma spetta al Presidente o al Vice Presidente o ad un delegato del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22 – Patrimonio

Il patrimonio netto dell' Edilcassa è costituito:

- a) dal fondo di riserva ordinario al quale vengono interamente devoluti gli avanzi di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;
- b) dal fondo di riserva straordinario al quale affluiscono direttamente i lasciti, le donazioni, le elargizioni ed in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio dell'Edilcassa. Qualora i lasciti, donazioni, ecc. consistano in beni mobili o immobili, l'apporto al fondo di riserva straordinario corrisponderà al valore venale ad essi attribuito, con criteri di prudenzialità, dall' Assemblea,

c) dagli speciali accantonamenti deliberati dall' Assemblea in sede di bilancio.

I capitali costituenti il patrimonio devono essere impiegati con criteri di prudenza e di basso rischio, avvalendosi di soggetti qualificati secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea;

Durante la vita dell'Edilcassa è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 23 – Entrate

Le entrate dell'Edilcassa sono costituite:

- a) dall'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 4 sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori;
- b) dagli interessi attivi e dai proventi finanziari in genere rivenienti dagli investimenti delle anzidette somme;
- c) dalle entrate previste per ritardati versamenti nelle misure che saranno stabilite dall' Assemblea e secondo le modalità fissate dal Regolamento;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, ecc. aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell'Edilcassa.

Art. 24 – Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione l'Edilcassa Veneto farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari o bancari, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice – Presidente. Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale, deve essere effettuato con firma congiunta di Presidente e Vice – Presidente.

Art. 25 – Esercizi finanziari e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Edilcassa Veneto decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio verrà compilato il bilancio consuntivo ~~che deve~~ constare della situazione patrimoniale e del conto economico della gestione. Quest'ultima deve indicare analiticamente le entrate e le spese di competenza anche se non ancora rimosse o pagate, cioè stabilite nel loro esatto ammontare. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci e dell' Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell' Assemblea dei Soci nella quale viene posto in approvazione. Detta riunione deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre entro il 30 aprile di ogni anno deve essere compilato ed approvato il preventivo di gestione per l'esercizio in corso.

Art. 26 – Disposizioni finali – Scioglimento dell'Edilcassa e sua liquidazione

Lo scioglimento dell'Edilcassa Veneto e la sua liquidazione devono essere disposte dall'Assemblea con voto favorevole di almeno 5/6 dei suoi componenti, su decisione congiunta delle Parti Costituenti. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora l'Edilcassa Veneto cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora venga a perdere, per qualsiasi titolo, la propria autonomia finanziaria e funzionale.

In entrambe le ipotesi, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali competenti provvederanno alla nomina di un liquidatore per ogni organizzazione rappresentata nell'Assemblea. Trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Venezia.

Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali all'atto della nomina determinano i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 27 – Modifiche allo Statuto


Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dell'Edilcassa Veneto, con il voto favorevole di almeno 5/6 dei componenti, su proposta congiunta delle parti costituenti.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.



A large handwritten signature in blue ink is written vertically on the right side of the page. Below it is a circular blue ink stamp containing the text "COMITATO DI AMMINISTRAZIONE EDILCASSA VENETO".



Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, and the one on the right is a signature enclosed within a hand-drawn oval.

ALLEGATO C⁴ AL N. 16320 DI RACCOLTA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEVA DEL 30/09/2013

Oggi 30 Settembre 2013 alle ore 17.00 presso la sede in Via della Pila, 3 – Marghera si è riunito a norma dello Statuto il Consiglio di Amministrazione di CEVA (Cassa Edile Veneta Artigiana) per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente
- Progetto di fusione – Statuto, Casse Edili CEAV e CEVA – delibere conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. Roberto Strumendo chiama a fungere da segretario il Direttore della Cassa dott. Michele Romano.

Viene constatato e fatto constatare:

- che l'odierno Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;
- che sono presenti, come da relativo foglio presenze che resterà agli atti dell'Ente, i consiglieri Sig.ri Strumendo, Genovese, Buson, Martello, Durighello, Tonet, Splendore, Mazzaro per la CNA, Zucchini, Chiesura e Zaghi per Fillea Cgil, Federico, Rizzi, Orrù e Grazioso per Filca Cisl, Franceschini e Zannin per Feneal Uil; sono altresì presenti il Direttore della Cassa Michele Romano ed i componenti del Collegio Sindacale Sig.ri De Giulio Gianpaolo e Pio Colla ;
- che pertanto l'odierno Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e atto a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente / Progetto di fusione

Il Presidente fa un breve riepilogo delle attività poste in essere in relazione al processo di unificazione tra la CEVA e la CEAV in ossequio alle volontà espresse dalle rispettive parti costituenti con l'accordo del 17/02/2012; egli illustra le conclusioni alle quali il Consiglio di Presidenza è addivenuto - in accordo con l'omologo Consiglio della CEAV ed alla luce delle osservazioni avanzate dai consulenti allo scopo incaricati - ed in particolare la decisione di procedere alla predetta unificazione tra le due Casse mediante un'operazione di fusione per incorporazione della Ceva nella Ceav. Egli inoltre evidenzia che il Progetto di fusione prevede che l'Ente risultante dalla fusione assuma la nuova denominazione di EDILCASSA VENETO e che i Consigli di Presidenza delle due

Casse propongono che, nelle more della procedura di fusione, la CEAV assuma fin da subito la nuova denominazione.

Il Presidente comunica quindi ai presenti che il Consiglio di Presidenza ha formalmente approvato il relativo Progetto di fusione del quale viene consegnata una copia a ciascuno dei consiglieri ed al quale è allegato, costituendone parte integrante, il nuovo statuto della Cassa che entrerà in vigore contestualmente alla data di effetto della fusione prevista per i mesi di aprile o maggio 2014; il Presidente precisa che in mancanza di normativa specifica in materia di operazioni straordinarie operate da enti non commerciali, l'operazione di fusione tra le due Casse Edili si atterrà alla normativa in materia di fusioni prevista per le società di capitali.

Il Presidente fa inoltre presente che l'ordinaria tempistica prevista per l'operazione in oggetto prevederebbe che, tra l'approvazione del Progetto da parte del Consiglio di Presidenza e l'assunzione della decisione in ordine alla fusione da parte delle Parti Costituenti, trascorressero almeno trenta giorni; tale termine però è, a termini di legge, derogabile con il consenso unanime delle Parti Costituenti medesime.


Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla prospettata operazione, ricordando che il preventivo parere del Consiglio è necessario, ai sensi di statuto, affinché le Parti Costituenti possano deliberare la fusione.

Dopo ampia discussione ed alcuni chiarimenti dati dal Presidente il Consiglio di Amministrazione, *all'unanimità*

delibera

- di approvare l'operazione di fusione per incorporazione della Ceva nella Ceav testé illustrata ed esprime pertanto, a' sensi di statuto, il proprio parere favorevole all'operazione stessa compresa la deroga agli ordinari termini della quale le Parti Costituenti volessero eventualmente avvalersi.
- di non aver nulla da eccepire in merito all'anticipato cambio di denominazione di Ceav in Edilcassa Veneto con effetto da quando sarà assunta la delibera di fusione da parte della Parti Costituenti;
- di dare mandato al Presidente di comunicare il presente verbale alle parti Costituenti la Cassa ai fini delle delibere sugli argomenti in oggetto.


Il Presidente fa presente che dalle ore 24,00 odierne, per il normale avvicendamento biennale previsto tra le Organizzazioni Sindacali presenti nella Cassa, la carica di Vice



presidente verrà assunta dal sig. Franceschini Valerio Segretario Generale della Feneal Uil Veneta. Il C. di A. prende atto.

Null'altro essendoci da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la riunione viene sciolta alle ore 17,45 dopo aver fatto stendere il presente verbale, che viene letto dal segretario e approvato da tutti gli intervenuti.

Il Presidente
(Roberto Strumendo)



Il Direttore
(Michele Romano)



VERBALE n° 3

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CEAV DEL 30/09/2013

Addi 30 Settembre 2013 alle ore 18.00 in Via della Pila, 3/a – Marghera (presso la sede della CEVA) si è riunito a norma dello Statuto il Consiglio di Amministrazione di CEAV (Cassa Edile Artigiana Veneta) per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto di fusione CEAV – CEVA;
2. Cambio denominazione CEAV ;
3. Conseguenti delibere;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente Piva Virginio chiama a fungere da segretario il Direttore della Cassa Martignago Lucio.

Viene constatato e fatto constatare:

- che l'odierno Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;
- che sono presenti, come da relativo foglio presenze che resterà agli atti dell'Ente, i consiglieri:

Confartigianato: Bassani, Cavion, Fagherazzi, Maset, Neodo, Piva, Savaris, Scagnetti, Scevaroli e Varotto;

Fillea-CGIL: Grosselle, Martin, Visentin e Zucchini;

Filca-CISL: Federico, Milan e Orrù;

Feneal-UIL: Cazzaro e Franceschini;

Collegio Sindacale: Colla, Salvagno e Tonon;

Assenti giustificati: Miazzo, Pirro, D'Amico, Visentin, D'Aliberti e Grespan;

è altresì presente il Direttore della Cassa Martignago Lucio.

- che pertanto l'odierno Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ed atto a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa un breve riepilogo delle attività poste in essere in relazione al processo di unificazione tra la CEVA e la CEAV in ossequio alle volontà espresse dalle rispettive parti costituenti con l'accordo del 17/02/2012; egli illustra le conclusioni alle quali il Consiglio di Presidenza è addivenuto - in accordo con l'omologo Consiglio della CEVA ed alla luce delle osservazioni avanzate dai consulenti allo scopo incaricati - ed in particolare la decisione di procedere alla predetta unificazione tra le due Casse mediante un'operazione di fusione per

incorporazione della CEVA nella CEAV. Egli inoltre evidenzia che il Progetto di fusione prevede che l'Ente risultante dalla fusione assuma la nuova denominazione di EDILCASSA VENETO e che i Consigli di Presidenza delle due Casse propongono che, nelle more della procedura di fusione, la CEAV assuma fin da subito la nuova denominazione.

Il Presidente comunica quindi ai presenti che il Consiglio di Presidenza ha formalmente approvato il relativo Progetto di fusione del quale viene consegnata una copia a ciascuno dei consiglieri ed al quale è allegato, costituendone parte integrante, il nuovo statuto della Cassa che entrerà in vigore contestualmente alla data di effetto della fusione prevista nei mesi di aprile o maggio 2014; il Presidente precisa che in mancanza di normativa specifica in materia di operazioni straordinarie operate da enti non commerciali, l'operazione di fusione tra le due Casse Edili si atterrà alla normativa in materia di fusioni prevista per le società di capitali.

Il Presidente fa inoltre presente che l'ordinaria tempistica prevista per l'operazione in oggetto prevedrebbe che, tra l'approvazione del Progetto da parte del Consiglio di Presidenza e l'assunzione della decisione in ordine alla fusione da parte delle Parti Costituenti, trascorressero almeno trenta giorni; tale termine però è, a termini di legge, derogabile con il consenso unanime delle Parti Costituenti medesime.

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla prospettata operazione, ricordando che il preventivo parere del Consiglio è necessario, ai sensi di statuto, affinché le Parti Costituenti possano deliberare la fusione.

Dopo ampia discussione ed alcuni chiarimenti dati dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità

Delibera


- di approvare l'unificazione delle due Casse Edili Artigiane del Veneto mediante l'operazione di fusione per incorporazione della Ceva nella Ceav testé illustrata ed esprime pertanto, ai sensi di statuto, il proprio parere favorevole all'operazione stessa compresa la deroga agli ordinari termini della quale le Parti Costituenti volessero eventualmente avvalersi;
- di approvare il cambio di denominazione di CEAV in EDILCASSA VENETO con effetto da quando sarà assunta la delibera di fusione da parte delle Parti Costituenti ed esprime pertanto, ai sensi di statuto, il proprio favorevole anche a tale operazione sulla quale le Parti Costituenti sono chiamate a deliberare;
- di dare mandato al Presidente di comunicare il presente verbale alle parti Costituenti la Cassa ai fini delle delibere sugli argomenti in oggetto.

Il Presidente continua informando il Consiglio dell'avvicendamento alla Vice Presidenza della Cassa tra il signor Zucchini Leonardo ed il signor Federico Salvatore con decorrenza 01/10/2013.


Un particolare ringraziamento viene rivolto al signor Zucchini per la collaborazione e la disponibilità prestate nello svolgimento delle proprie funzioni dimostrando competenza e professionalità.

Al neo designato Vice Presidente l'augurio di un proficuo lavoro nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto l'attività della Cassa.

Null'altro essendoci da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19.00, dopo aver fatto stendere il presente verbale, che viene letto dal segretario e approvato da tutti gli intervenuti.

Il Presidente

Piva Virginio























Il Segretario

Martignago Lucio



CEAV - PROSPETTO PRESENZE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.09.2013

Componenti		Km	Data	Firma
			30.09.2013	
Bassani	Paolo	144	SI	
Cavion	Gianluca	220	SI	
Fagherazzi	Paolo	20	SI	
Maset	Enrico	140	SI	
Miazzo	Giovanni	130	G	
Neodo	Roberto	140	SI	
Piva	Virginio	130	SI	
Savaris	Silvano	210	SI	
Scagnetti	Flavio	4	SI	
Scevaroli	Silvano	220	SI	
Varotto	Giovanni	120	SI	
Cazzaro	Omero	100	SI	
Franceschini	Valerio	100	SI	
Pirro	Giacomo	220	G	
D'Amico	Lorenzo	135	G	
Federico	Salvatore	220	SI	
Milan	Mauro	80	SI	
Orru'	Francesco	100	SI	
Grosselle	Sebastiano	70	SI	
Martin	Riccardo	170	SI	
Visentin	Mauro	80	G	
Zucchini	Leonardo	120	SI	
Colla	Pio	60	SI	
D'Aliberti	Umberto	50	G	
Grespan	Fabrizio	50	G	
Salvagno	Marco	4	SI	
Tonon	Antonio	140	SI	